

STATUTO

della Società “FORLI’ CITTA’ SOLARE S.r.l.”

Titolo I – Costituzione - Denominazione - Sede – Oggetto – Durata

Art. 1 – Costituzione – Denominazione e Sede

E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata “FORLI’ CITTA’ SOLARE S.r.l.”, con sede legale ed amministrativa in Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), o di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 – Oggetto Sociale

La società ha per oggetto l’esercizio di servizi strumentali afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici soci nell’interesse degli stessi, anche ai fini della tutela ambientale e del risparmio energetico. I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici che direttamente e/o indirettamente (per il tramite di società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l’amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite) ne sono soci o affidanti, negli interessi degli stessi, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi medesimi, che la società svolge in regime di affidamento diretto (*in house*).

Forlì Città Solare S.r.l. è società “in house” per gli enti locali soci, direttamente o tramite la controllante Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; pertanto, la società dovrà svolgere oltre l’80% dei servizi sopra indicati esclusivamente per gli enti soci.

In particolare, la società svolge anche servizi energetici e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività nel campo della ricerca per l’approvvigionamento, l’utilizzo, il recupero ed il risparmio delle energie, anche in riguardo agli aspetti di tutela ambientale e del territorio;
- attività di supporto per l’individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l’uso razionale dell’energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici e sviluppando sistemi di gestione dell’energia, così come previsti dalla norme di settore;
- operare, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.Co. (Energy Service Company);

Per il perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti indicati dal presente articolo, la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, e prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 3 – Durata della Società

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, a termini di legge, con deliberazione dell'Assemblea.

La stessa Assemblea ha inoltre, la facoltà di sciogliere anticipatamente la Società.

Art. 4 – Domicilio dei Soci

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere, altresì, effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni del domicilio e degli altri dati.

Titolo II – Capitale Sociale

Art. 5 – Capitale sociale e finanziamenti soci

Il Capitale Sociale è di Euro 4.990.461,00 (quattromilioninovecentonovantamilaquattrocentosessantuno virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini stabiliti in ottemperanza alle norme di legge.

L'aumento di capitale può essere attuato anche in natura o mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi nel rispetto dei disposto di cui all'art. 2481 bis c.c., primo comma.

In caso di aumento del capitale spetta ai soci il diritto di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2481 bis c.c..

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2482 c.c., anche mediante assegnazione ai soci od a singoli gruppi di soci, di determinate attività sociali o di azioni e/o quote di altre aziende delle quali la società avesse la partecipazione.

Eventuali finanziamenti concessi alla società, in conto futuro aumento del capitale sociale o per necessità di cassa, da tutti i soci anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale, non saranno produttivi di interessi a carico della società salvo che non sia diversamente stabilito dall'Assemblea.

Tali finanziamenti non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai fini del D.Lgs. n. 385/93, osservati i limiti previsti dall'art. 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia

Titolo III – Assemblea dei soci

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le presenze e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale.

L'Assemblea, per l'approvazione delle modifiche statutarie o dei provvedimenti di scioglimento della società o di revoca dello stato di liquidazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I soci decidono sulle materie previste dall'art. 2479, primo comma, c.c. e su quelle riservate alla loro competenza dal presente statuto, con il metodo assembleare.

Rientrano nelle materie riservate alla decisione dei soci:

1. la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
2. l'approvazione del budget previsionale;
3. l'autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
4. l'autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
5. l'autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
6. le prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
7. gli acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci.

I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

dei soci a partecipare all'Assemblea, stabilire le modalità per la votazione, a norma delle disposizioni legislative vigenti, e dirigere e regolare la discussione.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e redatto nelle forme e con le modalità fissate dall'art. 2375 c.c..

Titolo IV - Amministrazione della società

Art. 11 – Amministrazione della Società

L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina dell'organo amministrativo, determina la forma dell'organo amministrativo, se monocratico o collegiale, ed il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in caso di organo collegiale.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora l'organo amministrativo sia stabilito in forma collegiale, spetta al socio Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. il diritto particolare ex art. 2468 c.c. di nominare direttamente due o tre componenti del consiglio di amministrazione e fra essi il presidente e vice presidente rispettivamente, nel caso in cui il consiglio sia di tre o cinque componenti.

Gli amministratori diversi da quelli di nomina diretta, sono nominati dall'Assemblea dei soci. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 c.c..

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011.

L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione può essere fatta ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

vedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Il diritto di convocazione ex art. 2479 c.c. spetta ad ogni socio, a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale posseduta.

L'organo amministrativo trasmette ai soci, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sullo stato di attuazione degli obiettivi contenuti nel budget. La relazione semestrale contiene, inoltre, una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio.

Qualora l'organo amministrativo rilevi, nel corso dell'esercizio, il mancato rispetto degli obiettivi economico-finanziari contenuti nel budget per scostamenti superiore al 10%, invia tempestivamente ai soci una relazione infrannuale che evidenzia la situazione economico-finanziaria e le cause degli scostamenti.

Art. 13 – Rappresentanza della Società

L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante della Società.

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, e tutte le altre attribuzioni demandategli dall'Organo Amministrativo.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente costituisce di per se stessa prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, costituisce il riferimento unitario della società verso i soci, e garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto e agli obiettivi di gestione definiti dal budget.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

~~Qualora l'amministrazione sia affidata a più amministratori disgiuntamente e/o congiuntamente, la rappresentanza spetterà agli stessi con le medesime modalità.~~

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, se nominato, si riunisce nella sede della Società od altrove, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario ed opportuno e allorchè ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avve-

lità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Le forme di controllo da parte dei soci

Per la programmazione e controllo congiunto della società, che opera in house providing in regime di affidamento diretto dei servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società è sottoposta, per l'effettiva subordinazione gerarchica, ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi, e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione:

- a) in ottemperanza alla disciplina comunitaria e nazionale del controllo analogo congiunto fra più enti pubblici;
- b) in ottemperanza alla disciplina comunitaria e nazionale del controllo analogo indiretto esercitato tramite la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., a totale partecipazione degli enti affidanti in via diretta e sottoposta a sua volta al controllo analogo da parte di questi ultimi anche a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci.

L'attività di esercizio del controllo analogo congiunto si attua con le seguenti forme e modalità:

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente Statuto, fra cui le autorizzazioni all'organo amministrativo da parte dell'assemblea dei soci come previsto all'art. 12 che precede, quale espressione diretta della volontà dei soci;
- b) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, con la vigilanza per il corretto svolgimento da parte della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;
- c) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..

Titolo VI - Bilancio

Art. 18 – Bilancio e Utili

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del progetto di bilancio, corredato da una relazione sullo stato di attuazione del budget, che contenga le motivazioni di eventuali scostamenti.

Gli eventuali utili netti dell'esercizio, detratto il 5% per il fondo di riserva ordinario ed il 5% per il fondo di riserva straordinario, verranno destinati secondo deliberazione dell'Assemblea

di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., o autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

La Società dovrà predisporre annualmente una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio., in cui sono evidenziati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 20 - Report

L'Organo amministrativo redige un report semestrale, costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci.

Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 31 luglio di ciascun anno.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 21 – Scioglimento della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

Art. 22 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.